TRIBUNALE DI CATANZARO

Seconda Sezione Civile

Oggetto: procedimento n. 863/2019

Il Giudice

letti ed esaminati gli atti ed i verbali di causa; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02.05.2019;

ritenuto che il richiamo alla legge Gelli appare inconferente alla fattispecie in esame poiché non si verte, per come sono stati prospettati i fatti di causa, in materia di colpa medica;

ritenuto, altresì, che l'odierno ricorso ex art. 696-bis c.p.c. sia ammissibile posto che tale strumento non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all'an debeatur né assume rilievo in senso negativo il fatto che il convenuto abbia dichiarato di non voler addivenire ad una conciliazione della controversia;

rilevato, inoltre, che la funzione deflattiva perseguita dal legislatore possa essere ugualmente realizzata anche nell'ipotesi in cui il ricorrente all'esito del deposito della consulenza tecnica decida di non promuovere il giudizio di merito intendendo aderire alle eventuali risultanze negative della stessa;

ritenuto conclusivamente che nel caso di specie possa procedersi al richiesto ATP;

P.Q.M.

nomina la Dott.ssa Maria Carmela Piccione, mandando alla Cancelleria per la convocazione del CTU per l'udienza del 03.06.2019 ore 11.00 alla quale rinvia per il conferimento dell'incarico.

Si comunichi.

Catanzaro, li 02.05.2019

Il Giudice

D.ssa Wanda Romanò

Depositato in Cancelleria
oggi - 2 MAG 2019
IL CANCELLIERE